



Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 80555/08 R.A.C.C.

TRA

SKY ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante, con gli avv.ti Maurizio Santori e Roberto Pessi, e domicilio in Roma, via Po, n. 25/b

E

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante con l'avv. Sebastiano Cubeddu e domicilio eletto in Roma, via Nizza, n. 35

alla udienza del 25.11.2008 ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO:

respinge l'opposizione;  
condanna SKY ITALIA S.R.L. al pagamento delle spese processuali di I.N.P.G.I., liquidate complessivamente in Euro 4.806,00, di cui Euro 2.845,00 onorari ed Euro 1.427,00 per diritti, oltre iva e cpa come per legge.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SKY ITALIA S.R.L. ha depositato -in data 11.3.2008- ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 170/08 di questo Tribunale, notificatole in data 31.1.2008, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di Euro 106.548,900 a titolo di contributi assicurativi e sanzioni civili, di cui al verbale di accertamento n. 1/07, in relazione alle somme corrisposte ai giornalisti dipendenti per accedere a periodi di aggiornamento professionale, all'abbonamento "Pacchetto Sky completo", all'eccedenza rispetto all'importo massimo di legge sui buoni pasto, all'indennità di residenza all'estero, il tutto con riferimento al periodo dal gennaio 2003 al settembre 2006,.

L'opponente ha sostenuto che l'I.N.P.G.I. ha violato le disposizioni della l. n. 241/90 e l'art. 97 Cost., che il decreto ingiuntivo non poteva essere concesso, essendo stato abrogato l'art. 2 D. L. n. 388/89, ha altresì eccepito la prescrizione, ha contestato la fondatezza delle pretese con articolate argomentazioni, anche con riguardo alle sanzioni civili ex art. 116, l. n. 388/00.

Infine SKY ITALIA S.R.L. ha domandato la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, previo annullamento del verbale di accertamento n. 1/07, la revoca del decreto stesso, ovvero, in via subordinata, la determinazione del diverso ammontare delle somme eventualmente dovute.

L'I.N.P.G.I., costituitosi in giudizio con articolata memoria, ha ribadito la fondatezza delle pretese azionate, ha domandato il rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ed il rigetto dell'opposizione, in via subordinata lo stesso convenuto ha domandato la condanna dell'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.

Nel corso del procedimento, acquisita la documentazione, si è provveduto in ordine alla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (come da ordinanza in atti); infine, autorizzato il deposito di note conclusive, durante l'odierna udienza, all'esito della discussione, si decide la causa come da dispositivo in epigrafe.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono maturati i termini di prescrizione: infatti la pretesa riguarda omissioni contributive relative al periodo dal gennaio 2003 al settembre 2006, in ordine alle quali SKY ITALIA S.R.L. ha ricevuto notifica del verbale di accertamento in data 13.4.2007 (come si evince dalla copia del ricorso presentato da SKY ITALIA S.R.L. all'I.N.P.G.I., allegato da parte resistente).

In ordine all'efficacia interruttiva del verbale di accertamento si richiama la Suprema Corte: *"In tema di omissioni contributive, poiché l'efficacia interruttiva della prescrizione si realizza indipendentemente dall'effettiva sussistenza del credito, ne consegue che la non definitività dell'atto di accertamento, per non essere ancora intervenuta la decisione sui proposti ricorsi amministrativi, non costituisce ostacolo a ritenere la validità, quale atto interruttivo della prescrizione, della richiesta avanzata per iscritto dall'INPS in pendenza del ricorso stessi né l'inerzia degli Organi competenti a pronunciarsi su questi ultimi può, retroattivamente, far venir meno la legittimità dell'inizio della procedura, costituito dal verbale di accertamento ispettivo"* (Cass., sez. L, sent. n. 22001 del 1/9/2008).

In ogni caso la notifica del decreto ingiuntivo opposto (del 31.1.2008) è altresì intervenuta, con effetto interruttivo, allorché non era maturato il termine di prescrizione quinquennale applicabile.

2. Le doglianze di parte opponente, riguardanti la asserita improponibilità della istanza in via monitoria ed altresì la asserita violazione della prescrizioni di cui alla l. n. 241/90 in tema di provvedimento amministrativo, non assumono rilievo in questa sede.

Infatti con l'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice assume la piena cognizione in ordine alla fondatezza della pretesa azionata (persistendo la domanda già proposta con l'azione in via monitoria, in ogni caso esperibile ex art. 633 e segg. c.p.c.).

3. La retribuzione imponibile a fini contributivi - già regolata dall'art. 12 l. n. 159/69- è stata innovata dal vigente Decreto Legislativo n. 314/97, che ha introdotto una nozione unica di reddito imponibile a fini fiscali e previdenziali.

In base all'art. 12 l. n. 159/69: *"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro"*.

L'art. 6 del Decreto legislativo n. 314/97 dispone: *"Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento"*.

In base agli artt. 46 e 48 D.P.R. n. 917/82 (come in seguito modificato dal D. L.vo n. 344/03), il reddito imponibile è costituito dai proventi dei *"rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro..."* e va determinato con riguardo a *"tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*.

L'attuale disciplina ha dunque confermato la più ampia nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi (già prevista dal citato art. 12 che comprende "...non solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma anche tutto ciò che il lavoratore riceve o abbia diritto di ricevere dal datore di lavoro, in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo le voci espressamente escluse dallo stesso articolo 12", Cass., sez. L, sent. n. 16060 del 25/10/2003).

L'attuale disciplina elenca tassativamente ed in maniera ancora più analitica (rispetto art. 6 D. L. vo n. 159/69) le voci escluse dalla base imponibile (tra le quali non sono più ricomprese i rimborsi spese, mentre per le indennità relative a trasferte fuori dal territorio comunale, prevede rimborsi *pro-quota*).

In tema di riparto di oneri probatori in tema si richiama altresì la Suprema Corte ove ha precisato: "*In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, comma primo, della legge n. 153 del 1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma. Ne consegue che per i rimborsi a piè di lista - totalmente esclusi se "costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro" - è onere del datore di lavoro di provarne la natura. Tale onere è limitato alla prova della causa del rimborso che può essere fornita con qualsiasi mezzo e che non necessita della produzione della documentazione delle spese presentata dal lavoratore per ottenere il rimborso. (Nella specie la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva addossato all'INPS l'onere di provare che le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di versamenti a piè di lista non costituivano rimborsi ai fini dell'esenzione contributiva)" (Cass., sez. L, sent. n. 1077 del 08/02/1999).*

L'ente previdenziale è dunque tenuto a provare che il lavoratore ha percepito dal datore di lavoro determinati benefici correlati al rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provarne la natura che ne consenta l'esclusione dalla base imponibile (secondo la tassativa elencazione prevista a norma di legge).

Emerge -dal verbale di accertamento (in atti) e dalla allegata documentazione- che SKY ITALIA S.R.L. ha corrisposto ad alcuni lavoratori dipendenti: somme per effettuare viaggi di aggiornamento professionale, l'abbonamento "Pacchetto Sky completo", buoni pasto in misura eccedente all'importo massimo, l'indennità di residenza all'estero (in ogni caso tali erogazioni non sono in contestazione).

L'art. 45 CNLG (agli atti di parte resistente) prevede che l'aggiornamento professionale si realizzi attraverso "*corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti alle loro specifiche competenze*", in relazione a specifiche esigenze, sulla base di un programma che preveda la durata, le modalità di svolgimento e partecipazione, mediante corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti alle specifiche competenze, sulla base di idonea documentazione e previo parere del direttore.

Nello specifico non si tratta di effettiva partecipazione a corsi, seminari, o specifiche iniziative culturali (come previsti dalla predetta norma), bensì di viaggi asseritamente in vista di aggiornamento professionali.

In ogni caso l'opponente articola generici capitoli di prova, inammissibili e comunque inutili al giudizio, dai quali non si evince la asserita funzione di aggiornamento professionale eventualmente connessa a tali viaggi: mancano, infatti, a titolo esemplificativo,

complessivi riferimenti dell'oggetto e delle finalità specifici, di ciascun viaggio, in connessione con gli interessi aziendali e con le caratteristiche professionali di ciascun giornalista, nonché dei preventivi programmi e delle conseguente valutazione ed autorizzazione del datore di lavoro.

I verbalizzanti hanno altresì accertato –tra l'altro- la mancanza di programmi in grado di evidenziare il contenuto formativo, di preventivi documenti autorizzativi e di successive relazioni del lavoratore sull'aggiornamento (mentre risulta altresì dal verbale stesso e dagli allegati che in alcuni casi il rimborso ha riguardato altresì accompagnatori del lavoratore interessato).

Le risultanze del verbale di accertamento possono fornire al giudice elementi di valutazione anche nel giudizio di opposizione (Cass., sez. L, sent. n. 12227/04) e d'altro canto –nello specifico- l'opponente, sul quale incombe l'onere della prova come sopra si è specificato, non ha introdotto elementi utili a contrastare le risultanze di verbale (eseguito in vista dell'esercizio del potere impositivo di contribuzione previdenziale obbligatoria, come previsto ai sensi di legge e perciò comunque dotato di utile rilevanza sul piano processuale).

Quanto alle restanti voci: il "Pacchetto SKY" è stato correttamente escluso dall'INPGI, a fini contributivi, limitatamente al settore di informazione trattato da ciascun giornalista, mentre per la parte residua tale abbonamento non può assumere la natura di strumento di accrescimento della professionalità e dunque va considerato come retribuzione imponibile; l'eccedenza del valore dei buoni pasto, rispetto all'importo previsto di Euro 5.29, va assoggettato a contribuzione in base al disposto dell'art. 51, D.P.R. n. 917/86, non risultando la natura di occasionale liberalità coincidente con le festività (anzi risulta dal verbale di accertamento la costante erogazione di tali buoni pasto per la complessiva misura eccedente il predetto importo); l'indennità di residenza all'estero e le somme corrisposte per il canone di locazione sostenuto da A. B. a New York per ragioni di lavoro, costituiscono altresì retribuzione imponibile ai sensi della vigente normativa

3. Quanto alle sanzioni accessorie elaborate dall'I.N.P.G.I. e contestate dall'opponente in relazione al disposto dell'art. 116, l. n. 388/00, si richiama la Suprema Corte ove ha precisato: *"In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente, poiché l'istituto, per assicurare l'equilibrio di proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art.116) - deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art.3, comma 7 del d.lgs. n.509 (art.4, Comma sesto-bis della legge n.140 del 1997) - pur avendo l'istituto l'obbligo, alla stregua dell'art. 76 della predetta legge n.388 del 2000, di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive"* (Cass., sez. L, sent. n. 11023 del 12/05/2006, cfr., Cass., sez. L, sent. n. 21612 del 16.12.2007).

Pertanto è corretta la pretesa come elaborata dall'I.N.P.G.I. con riguardo alle sanzioni accessorie, in base alla previgente normativa (in senso conforme altresì i precedenti di merito allegati da parte convenuta).

I conteggi articolati dall'I.N.P.G.I. risultano correttamente formulati e comunque SKY ITALIA S.R.L., oppone al riguardo generiche ed irrilevanti contestazioni.

4. All'esito delle precedenti considerazioni l'opposizione va integralmente respinta.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Come in epigrafe.  
Così deciso in Roma il 25.11.2008

Il Giudice designato  
dott. Ida Cristina Pangaia



CANCELLIERE C2  
d.s.sa Benedetta Molinero



Depositate in Cancelleria  
Roma, il 25.XI.2008



IL CANCELLIERE C2  
Benedetta Molinero

